



COMUNE DI OTTATI

Provincia di Salerno



Via XXIV Maggio, 53 – C.A.P. 84020 Tel. e Fax: 0828 966002 – 966244 C.F. 00547700658
Sito Web: www.comune.ottati.sa.it - Email: protocollo.ottati@asmepec.it

Prot. n. 2083/2020 del 11/06/2020

ORDINANZA N. 25 DEL 10/06/2020

Oggetto: **PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI – ANNO 2020**

Il Sindaco

quale autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992 n. 225

PREMESSO che la stagione estiva, comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

CONSIDERATO che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglia che, per le elevate temperature estive possono essere causa predominante di incendi;

RITENUTA la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo di incendi;

VISTO il T.U. della Legge di P.S. n. 773 del 18.06.1931 e:

- il R.D. 3267 del 30.12.1923;
- la Legge 47/75;
- la Legge 353/2000, *cd.* “ Legge quadro in materia di incendi Boschivi”;
- il Regolamento Regionale n. 2 del 21 febbraio 2020;
- il D.lgs. n. 152 del 03.04.2006 – “ Norma in materia ambientale;
- la L.R. n. 14/2006;
- il T.U.E.L. n. 267/2000;
- gli art. 449, 650 e 652 del Codice Penale.

ORDINA

IL DIVIETO DI ACCENSIONE DI FUOCHI, MEDIANTE L'USO DI APPARECCHIATURE A FIAMMA LIBERA O ELETTRICI CHE PRODUCONO FAVILLI O MEDIANTE SIGARETTE O ALTRI TIPI DI OPERAZIONI CHE POSSANO GENERARE FIAMME LIBERA, IN PROSSIMITÀ DI BOSCHI, TERRENI AGRARI E/O CESPUGLIATI, LUNGO LE STRADE COMUNALI E PROVINCIALI RICADENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI OTTATI NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 15 GIUGNO 2020 ED IL 30 SETTEMBRE 2020

CHIARISCE CHE

i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo

per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 1 Luglio 2020, con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica;

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 20,00;

I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, hanno l'obbligo, durante le trebbiature di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille;

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di larghezza non inferiore a mt. 20,00

DISPONE CHE

la presente ordinanza, al fine di renderla nota al pubblico:

- venga pubblicata, a cura del Messo Comunale, all'Albo Pretorio;

e per farne curare l'osservanza, ai sensi del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992:

- venga trasmessa al Comando di Polizia Municipale del Comune di Ottati, che ne curerà anche la posa dei dovuti segnali regolamentari da installarsi all'innesto del tratto stradale interessato;
- venga trasmessa alla Locale Stazione Carabinieri di Sant'Angelo a Fasanella (Sa) ed alla Locale Stazione Carabinieri "Parco" di Ottati (Sa) che ne faranno curare l'osservazione;

AVVERTE CHE

- nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia;
- a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale;
- in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Dalla residenza Comunale, 11 Giugno 2020



Il Sindaco
Elio Guadagno